

Comune di CITTA' DI CASTELLO

Provincia di PERUGIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE
(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 14.03.2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.05.2023

Articoli

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Disposizioni generali
- Art.3 Presupposto del canone
- Art.4 Tipi di occupazione
- Art.5 Soggetto passivo
- Art.6 Rilascio e rinnovo delle concessioni/autorizzazioni
- Art.7 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art.8 Criteri per la determinazione della tariffa e del canone
- Art.9 Riduzioni ed esenzioni
- Art.10 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art.11 Rimborsi e compensazioni
- Art.12 Occupazioni abusive
- Art.13 Accertamenti, sanzioni, ravvedimento
- Art.14 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art.15 Riscossione coattiva
- Art.16 Autotutela
- Art.17 Funzionario responsabile
- Art.18 Regime transitorio
- Art.19 Disposizioni finali

Allegato A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Città di Castello.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 39.023 abitanti.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dall'Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 70 del 20.10.2009 (*Regolamento del commercio su aree pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento devono intendersi ricomprese tra le aree destinate a mercato anche quelle adibite allo svolgimento delle Fiere di San Florido e San Bartolomeo, della Mostra Zootecnica degli Animali di San Bartolomeo, del Mercatino dell'usato denominato Retrò, nonché di ogni altra manifestazioni fieristica o similare - così come definita nel richiamato vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche – organizzata dal Comune.

3. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.

4. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora.

5. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni commerciali straordinarie, se ed in quanto non esercitato su posteggi determinati con apposito atto deliberativo o determinativo non è soggetto alle presenti disposizioni. Per tali tipologie di eventi si rimanda al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*.

Art. 4 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:

- a) su posteggi individuati ai sensi del Regolamento di cui all'art 3 comma 2, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- b) su posteggi individuati nel Regolamento di cui all'art 3 comma 2 per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio temporaneamente non occupato il giorno di mercato (*c.d. spunta*);
- c) su posteggi fuori mercato individuati nel Regolamento di cui all'art 3 comma 2 a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- d) su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza certa, non superiore all'anno;
- e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici;
- f) su posteggi assegnati in occasione della Fiera di San Florido, della Fiera di San Bartolomeo e della Mostra Zootecnica – Fiera degli animali di San Bartolomeo;
- g) sugli spazi autorizzati occupati in occasione del Mercatino dell'Usato denominato "Retrò".
- h) sugli spazi autorizzati occupati in occasione di ogni altra manifestazioni fieristica o similare.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione, assegnazione di posteggio o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Articolo 6

Rilascio e rinnovo delle concessioni/autorizzazioni

1. Per il rilascio od il rinnovo degli atti di autorizzazione amministrativa e/o concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare

2. Per quanto al punto precedente, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini dell'applicazione del canone è suddivisa come indicato nell'allegato "A" al presente Regolamento.

3. Con deliberazione di Giunta Comunale verranno determinati i correttivi da apportare alla tariffa ordinaria di cui al successivo articolo 8 in corrispondenza ad ognuna delle Categorie viarie individuate nell'allegato "A" ivi comprese quelle identificate come "strade, vie e piazze di particolare valore economico".

4. Per le occupazioni effettuate in occasione delle Fiere di S. Bartolomeo e di San Florido la classificazione in categorie di cui al presente articolo non trova applicazione ivi compreso l'eventuale diverso coefficiente identificato dalla Giunta Comunale in corrispondenza delle occupazioni delle "strade, vie e piazze di particolare valore economico" riportate in calce all'allegato "A".

Articolo 8

Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. Per le occupazioni permanenti che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; a tali occupazioni ai fini della determinazione del canone si applica la tariffa annua. Fermo quanto sopra, solo per l'anno di rilascio della concessione permanente, qualora detto rilascio avvenga dopo il 30 giugno, il canone dovuto sarà determinato nella metà del canone annuo. Per le occupazioni permanenti la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per i coefficienti di valutazione e per la superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o frazioni.

2. Per le occupazioni temporanee, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune il canone dovuto è commisurato a giorni. Per tali fattispecie, ai fini della determinazione del canone si applica la tariffa giornaliera. Tale tariffa si applica frazionata in ore, fino ad un massimo di 9 in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Pertanto la tariffa oraria è data dalla tariffa giornaliera diviso 24; alle occupazioni di durata pari o superiore a 9 ore nell'arco della giornata si applica la tariffa giornaliera. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera - eventualmente frazionata come indicato nel paragrafo che precede in base al numero di ore giornaliere di occupazione - per i coefficienti di valutazione,

per la superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o frazioni e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Il canone si determina sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019 eventualmente variate nei limiti di quanto previsto dal comma 843 del medesimo art.1. Dette tariffe costituiscono le tariffe ordinarie annua e giornaliera.
4. La graduazione delle tariffe ordinarie, annuale e giornaliera, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata e tipologia dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico
5. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili, rispetto a quella ordinaria base, tenuto conto di quanto sopra, è effettuata utilizzando i correttivi ed i coefficienti moltiplicatori, che saranno deliberati dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.
6. I correttivi ed i coefficienti moltiplicatori di cui al comma che precede sono aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto dei disposti del presente regolamento. Nel caso di mancato aggiornamento annuale detti correttivi e coefficienti si intendono prorogati.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
9. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
10. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente con cadenza settimanale per un periodo superiore a 15 giorni è prevista una riduzione della tariffa del 15%, oltre quella prevista dal comma 9.
11. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente con cadenza settimanale e per un periodo superiore a 30 giorni, è applicata una ulteriore riduzione del 35% della tariffa, oltre quella prevista dal comma 9.

Articolo 9

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa ordinaria giornaliera come determinata ai sensi del precedente articolo relativa all'occupazione temporanea viene applicata in misura ridotta del 50% per le seguenti tipologie di occupazione:
 - posteggi assegnati in occasione della Fiera di San Florido nell'ambito delle vie e piazze elencate nella "Cat.I^A-CAPOLUOGO (entro le mura)" della Tabella "A" del presente regolamento anche ove eventualmente ridenominate;
 - posteggi assegnati in occasione della Fiera di San Bartolomeo nell'ambito delle vie e piazze elencate nella "Cat.I^A- CAPOLUOGO (entro le mura)" della Tabella "A" del presente

- regolamento, anche ove eventualmente ridenominate, nonché presso il Parco A. Langer e Parcheggio E.Ferri;
- posteggi assegnati in occasione della Mostra Zootecnica - Fiera degli Animali di San Bartolomeo;
2. La tariffa ordinaria giornaliera come determinata ai sensi del precedente articolo relativa all'occupazione temporanea viene applicata in misura ridotta del 100% per le seguenti tipologie di occupazione:
 - occupazioni autorizzate effettuate nell'ambito della Mostra Zootecnica - Fiera degli Animali di San Bartolomeo con esclusivo fine rievocativo, dimostrativo ed espositivo di animali e/o prodotti della tradizione rurale e degli usi della famiglia contadina;
 - occupazioni autorizzate effettuate nell'ambito del Mercatino dell'usato denominato Retrò.
 3. Con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere stabilite ulteriori riduzioni e/o esenzioni per coloro che aderiscono a specifiche iniziative formalmente adottate o promosse dall'Amministrazione Comunale. Le esenzioni e le agevolazioni potranno essere concesse esclusivamente con riferimento ad iniziative che non perseguano finalità di lucro e ritenute di significativo interesse generale in ambito sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, umanitario e sportivo, nonché per la valorizzazione e la promozione delle tradizioni locali e del territorio.
 4. Allo scopo di sostenere la ripresa economica nell'ambito della comunità amministrata e contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha prodotto e sta ancora producendo sul tessuto socio-economico, ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per l'anno 2022, la tariffa del canone verrà applicata nella misura ridotta del 50% per tutti i mesi dell'anno non già interessati da eventuali disposizioni di maggior favore dettate da normative nazionali per il medesimo canone.

Articolo 10

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Nelle more dell'efficace attivazione da parte dell'ente della riscossione tramite la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs.82/2005, il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora, l'importo del canone superi €600,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

2. Per le occupazioni periodiche e per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Qualora la deliberazione delle tariffe del canone sia adottata corso dell'anno di applicazione delle stesse ed in data successiva al primo marzo, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di tale deliberazione, ancorché successivi al 31 marzo.

Qualora, l'importo del canone annuo superi €600,00 è ammessa la possibilità di versamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 31.5 – 31.7 – 31.10 sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

In ogni caso il termine ordinario del 31 marzo fissato per il versamento del canone potrà essere modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione motivata.

Per l'anno 2021, a parziale deroga di quanto sopra, il canone per le occupazioni periodiche e permanenti dovrà essere versato entro il 30 aprile dello stesso anno. Anche in questo caso, tale termine potrà essere modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione motivata.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. In caso di cessazione di attività volontaria o per decadenza è dovuta l'intera annualità e la comunicazione di cessazione o il provvedimento di decadenza è effettuato dopo la data del 30 giugno di ciascun anno solare.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro. Gli importi richiesti a titolo di canone il cui ammontare sia pari o inferiore ad €3,00 non sono dovuti.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 13 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento viene considerato tempestivo se eseguito entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 11

Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art.2948, n.4, del Codice Civile).

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate esclusivamente con il medesimo canone, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Responsabile dell'entrata comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art.12 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o difformi da esso, decadute e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive.
2. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale o atto di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
3. Alle occupazioni abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - c) gli interessi.
4. In caso di occupazione abusiva il dirigente del servizio titolare al rilascio della concessione o autorizzazione può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
5. Ai fini dell'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 3, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale o atto di contestazione redatto o da pubblico ufficiale competente o - in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone - anche dal legale rappresentante della società concessionaria o da persona dallo stesso delegata, dal quale risultino tutti gli elementi necessari alla determinazione del canone.
6. Copia dei verbali redatti dall'organo di accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano la violazione derivante dall'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 13 Accertamenti, sanzioni, ravvedimento

1. Il Comune o il concessionario, in caso di affidamento all'esterno del servizio di accertamento e riscossione del canone, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, provvedono al recupero dei canoni non versati alle prescritte scadenze, parzialmente versati o versati tardivamente ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica, ai debitori, di apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'art.50, della Legge 449/1997. Parimenti l'insufficiente versamento comporta l'applicazione di una sanzione del 30% sulla quota parte di canone non versato.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 2 è ridotta:
 - al 3% qualora il versamento sia eseguito entro il quinto giorno successivo alla scadenza;
 - al 5% qualora il versamento sia eseguito tra il sesto e il decimo giorno successivo alla scadenza;
 - al 10% qualora il versamento sia eseguito tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla scadenza.
4. Il mancato pagamento del canone comporta, previa comunicazione inviata dall'ufficio competente al titolare della autorizzazione o concessione, la decadenza della stessa. La decadenza determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e, come tale, soggetta all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi, sino all'avvenuta rimozione dei mezzi.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
6. Sulle somme richieste a titolo di canone o indennità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale - maggiorato di 1 punto percentuali - con maturazione giorno per giorno. Per l'omesso versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data di emissione dell'avviso. Per il ritardato versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data dell'effettivo pagamento. Nel caso di indennità, gli interessi decorrono a partire dal primo giorno dell'anno e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni permanenti; dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni temporanee.
7. Fermo quanto previsto al precedente comma 3 per le somme dovute a titolo di canone, sempreché non sia stata già avviata attività accertativa di cui al precedente articolo, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è possibile sanare la propria posizione entro un anno dalla prescritta scadenza usufruendo dell'applicazione di una maggiorazione pari al 15% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. In questo caso sono dovuti gli interessi al tasso legale annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dalla data di scadenza del canone e sino alla data dell'effettivo pagamento.
8. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 12,00.

Articolo 14

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune, attraverso il dirigente che ha emesso l'atto concessione e/o autorizzazione, può procedere alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione di cui al precedente articolo 12, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose

utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e, se sostenute dal Comune, sono recuperate con le stesse modalità di cui al comma 1, art.15, del presente regolamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16

Autotutela

1. Il Responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto o, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il concessionario, su istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente l'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'accoglimento dell'istanza o l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Art. 17

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del canone, il Comune può nominare uno o più Funzionari Responsabili cui sono attribuite, anche separatamente, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione del canone compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti inerenti tali attività.
2. Nel caso di affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione del canone, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 ed 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare le disposizione recate dal "Regolamento del commercio su

- aree pubbliche” ed eventuali provvedimenti applicativi nonché dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

In armonia con il disposto dell'art.7 del regolamento, ai fini della parametrizzazione della tariffa da applicare alla occupazione di suolo pubblico per la determinazione del canone le vie e piazze vengono suddivise in tre categorie prima, seconda e terza in relazione alle caratteristiche e peculiarità come individuate nel medesimo articolo. La classificazione ripete quella già prevista dal “Regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche” approvato con Delib.C.C. n.98 del 21.12.1998. Sono da ricomprendersi le strade e piazze coincidenti con quelle inserite negli elenchi anche ove eventualmente ridenominate.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE

CATEGORIA I^A - CAPOLUOGO (entro le mura)

ALBIZZINI – Via	GRAZIE – Via delle	RIALTO – Via del
ANGELONI – Via Mario	GROTTA – Via della	ROCCA – Via della
ANTICO FORNO – Via	GUELFUCCI – Via	ROTONDA – Via della
ARCO – Via dell’	INCONTRO – Piazza dell’	SANTUCCE – Via delle
ARIENTO – Via dell’	INCONTRO – Via dell’	SANZIO – Piazza Raffaello
BATTISTI – Via Cesare	LAMPA – Via del	SCATORBIA – Via della
BINDO – Via di	LANARI – Via dei	SCORTICATOIO – Via dello
BORGHESI – Via del	LEGNE – Via delle	SERVI DI MARIA – Piazza
BORGO DI SOTTO – Via	LIBELLI – Via dei	SIGNORELLI – Via Luca
BORGO FARINARIO – Via	LILIO – Via di	SIVIERO – Via Rodolfo
BORGO INFERIORE – Via	LONGINI – Via dei	SOCCORSO – Via del
BRACCINA Via della	LUNA – Via del	SOTTOBORGO – Via
BRANDANO – Via del	MADONNA – Via della	SANT’AGOSTINO – Pomerio
BUFALINI – Via	MAGHERINI GRAZIANI – Piazza G.	SANT’ANDREA – Via
BULIGAME – Via del	MARCHESANI – Via Antimo	SANT’ANGELO – Via
CACCIATORI DEL TEVERE – Via	MARCHESE – Via del	SANT’ANTONIO – Via
CACIOPPA – Via della	MARCHESE PAOLO – Piazza del	SANT’APOLLINARE – Via
CALCINARO – Via del	MARCONI – Via Guglielmo	SAN BARTOLOMEO – Via
CAMPO – Via del	MATTEOTTI – Piazza Giacomo	SAN BERNARDINO – Via
CAMPO DEI FIORI – Via	MATTONATA – Via della	SANTA CATERINA – Via
CANNONIERA – Via della	MAZZINI – Via Giuseppe	SANTA CROCE – Via
CANTON DEL NERO – Via	MODELLO – Via del	SAN DOMENICO – Via
CASCERI – Via dei	MOLINO – Via del	SAN FLORIDO – Via
CAVALIERE – Via del	MONDELLI – Piazza F.A.	SAN FLORIDO – Pomerio
CAVALIERI – Via dei	MONTE – Via del	SAN FRANCESCO – Via
CAVOUR – Corso	MONTESCA – Via della	SAN GIORGIO – Via
CELLE – Via di	MORO – Via del	SAN GIOVANNI IN CAMPO – P.zza

CERBONI – Via	MUZI BETTI – Largo Giovanni	SAN GIROLAMO – Pomerio
CONTI – Via dei	OBERDAN – Via Guglielmo	SAN GIROLAMO – Via
COSTA – Piazza Andrea	OCHE – Piazza delle	SANTA MARGHERITA – Via
GRASSO – Via del	OCHE – Via delle	SANTA MARIA MAGGIORE – P.zza
DISCIPLINATI – Via dei	ONESTA' – Via dell'	SAN PAOLO – Via
FANTI – Piazza Manfredo	OSPIZIO – Via dell'	SAN POLO – Via
FORNO – Via del	PALAZZACCIO – Via del	SANTI QUATTRO – Via
FRATERNITA – Via della	PARADISO – Via del	SANTO STEFANO – Via
FUCCI – Via dei	PATRIGNONE – Via del	TARTARINI – Piazza
GABRIOTTI – Piazza Venanzio	PELAGALLO – Via del	TORRIONE DELLA BOTTE – Via
GALANTI – Via dei	PENDINELLA – Via della	TRASTEVERE – Via
GARIBALDI – Piazza Giuseppe	PETROGNANO – Via del	TRE NONNI – Via dei
GARIGLIANO – Piazza del	PICCIONE – Via del	XI SETTEMBRE – Via
GATTO – Via del	PIETRA DELL' AMORE – Via	VANTAGGIO – Via del
GAURI – Via dei	PINCHITORZI – Via dei	VINGONE – Via del
GEMIGNANO – Via del	PLINIO IL GIOVANE – Via	VITELLI – Via dei
GIOBERTI – Piazza Vincenzo	POMPEO – Via di	VITTORIO EMANUELE II – Corso
GIULIANELLE – Via delle	POPOLO – Via del	VOLPE VECCHIA – Via della
GONFALONIERE – Via del	POZZO – Via del	
GRAMSCI – Viale Antonio	RANDOLI – Via dei	

CATEGORIA II^ - CAPOLUOGO (restante parte) – CERBARA - TRESTINA

ABBA – Via Giuseppe Cesare	FUCINI – Via Renato	PERTINI – Piazza Sandro
1° MAGGIO – Via	FUTA – Via	PERUGINI – Via Gualtiero
ABBATINI – Via Antonio Maria	GAGARIN – Via Juri	PERUGINI – Via Pietro
ABETONE – Viale	GALILEI – Via Galileo	PETRARCA – Via Francesco
ALBONI – Via Marietta	GARCIA LORCA – Via Federico	PIAVE – Via
ALERAMO – Via Sibia	GARINEI – Piazza Dino	PICCHI Via Maria
ALFIERI – Via Vittorio	GEO GAVES – Via	PIEGGI – Via Mons. Vincenzo
ALFONSINE – Via	GERMANIA – Via	PIEMINTE – Viale
ALIGHIERI – Via Dante	GHERARDI – Via Cristoforo	PIERANGELI – Via Giulio
ALLENDE – Piazza Salvator	GHIRBERTI – Via Lorenzo	PIERINI – Via Maria Mattia
AMICIZIA – Via Giuseppe	GIOLITTI – Via Giovanni	PIERO DELLA FRANCESCA – Via
ANGELO DA ORVIETO – Via	GIORDANO – Via Umberto	PIERUCCI – Via Francesco
ANGIOLIERI – Via Cecco	GIOTTO – Via	PIEVE DELLE ROSE – Via
ANTICA – Via	GIOVAGNOLI – Via Enrico	PINDEMONTE – Via Ippolito
ARCALENI – Via Roberto	GIOVANNI XXIII – Piazza Papa	PINI – Viale dei
ARETINA – Via	GIULIETTI – Via F.Ili	PIRANDELLO – Via Luigi
ARGENTI – Via Silvio	GOBETTI – Piazza Piero	PISACANE – Via Carlo
ARMANNI – Via degli	GOLDONI – Via Carlo	PISTELLI – Via Nicola
ASCANI – Via Don Angelo	GRAN BRETAGNA – Via	POLACCHINO – Via del
BACINELLI Via Giuseppe	GRANATIERI DI SARDEGNA – Via	POMARANCIO – Via Il
BALDESCHI – Via Guglielmo	GRANDI – Via Achille	PUCCINI – Via Giacomo
BANDIERA – Via F.Ili	GRECIA – Viale	QUASIMODO – Via Salvatore
BANFI – Via Antonio	GREGORIO TIFERNATE – Via	QUERCIA – Via della
BARACCA – Via Francesco	GRILLI – Via Luigi detto il Grillino	RAFFAELLINO DEL COLLE – Via
BARBIONI – Via Nicola	GUERNICA – Via	REPUBBLICA – Via della
BARCA – Via della	GUERRINI – Via Dario e Giulio	REPUBBLICA VAL D'OSSOLA – V.
BARTOCCI – Via Bartolomeo	ISONZO – Via	RIGNALDELLO – Via
BASTIGLIA – Via della	IV NOVEMBRE – Via	RIGUCCI – Via Giovan Battista
BERLINGUER – Via Enrico	KANT – Via Emanuele	RISORGIMENTO – Via
BETTACCHINI – Via Orazio	KENNEDY – Piazza John F.	ROBBIA – Via Luca della
BIOLI – Via F.Ili	KING – Via Martin Luter	ROMA – Via
BITURGENSE - Via	KOLLONTAI – Via Aleksandra	ROMAGNA – Viale
BIXIO – Via Nino	KULISCIOFF – Via Anna	ROSSELLI – Via F.Ili

BOCCACCIO – Via Giovanni	LA MALFA – Via Ugo	ROSSINI – Via Gioacchino
BOLOGNI – Via Aldo	LABRIOLA – Via Antonio	ROSSO FIORENTINO – Via
BORSELLINO – Via Paolo	LAMBRUSCHINI – Via Raffaello	SACCO E VANZETTI – Via
BRACCIO FORTEBRACCIO – Via	LAPI – Via Scipione	SALAILOLO – Via del
BRACCO – Via del	LAVORO – Via del	SALVEMINI – Via Gaetano
BRENNERO – Viale	LEONARDO DA VINCI – Via	SALVIANI – Via Ippolito
BRIGATA S.FAUSTINO – Via	LEOPARDI . Via Giacomo	SAN BIAGIO – Via
BRODOLINI – Via Giacomo	LIDICE – Via	SAN DONATO – Via
BUCCHI – Via Aspromonte	LIGURIA – Via	SAN FLORIDO – Piazza Porta
BUOZZI – Via Bruno	LIVIERO – Via Carlo	SAN GIULIANO – Via
CADIBONA – Via	LOMBARDIA – Via	SAN PIO X – Piazzale
CADUTI DEL LAVORO – Via	LOMBARDO RADICE – Via G.	SANT’AMANZIO – Via
CAIROLI – Via F.Ili	LONGO – Via Luigi	SANTA MARIA – Via
CAMPANELLA – Via Tommaso	LUXEMBURG – Via Rosa	SANTINELLI – Via Sante
CANONICA – Via della	MACHIAVELLI – Via Nicolò	SAURO – Viale Nazzario
CARAVAGGIO – Via	MADONNA DEL LATTE – Via	SCALO – Via dello
CARBINI – Via Romolo	MADONNA DEL LUPO – Via	SCARAMUCCI – Via Gino
CARDUCCI – Via Giosuè	MADONNA DELLA PACE – Via	SCATENI – Via Amedeo
CASSAROTTI – Via Gaetano	MAESTRO DA CASTELLO – Via	SEGAPOLI – Via Giovan Battista
CELESTINI II PAPA – Via	MAMELI - Via Goffredo	SEMPIONE – Viale
CERVI – Via F.Ili	MANARA – Via Luciano	SICILIA – Via
CHE GUEVARA – Piazza	MANCINI – Via Giulio	SOREL – Via Georges
CHIALLI – Via Vincenzo	MANZONI – Via Alessandro	SPAGNA – Viale
CIPRIANI – Via Filippo Maria	MARTIRI DELLA LIBERTA’ – Via	SPINOZA – Via Benedetto
CISA – Via	MARX – Via Carlo	SPLUGA – Via
COLFIORITO – Via	MARZABOTTO – Via	STALINGRADO – Via
COLLODI – Via Carlo	MASCAGNI – Via Piero	STATI UNITI D’AMERICA – Viale
CONSUMA – Via	MATTEI – Via Enrico	STELVIO – Viale
COPERNICO – Via Nicolò	MAZZOLARI – Via Primo	STURZO – Via Luigi
CORTONESE – Via	MENOTTI – Via Ciro	TERME – Via delle
COSTITUZIONE – Via della	MICHELANGELO – Via Buonarroti	TIGLI – Viale dei
COVENTRY – Via	MILANI – Via Lorenzo	TINA – Via della
CROCE – Via Benedetto	MILLE – Via dei	TITI – Via Filippo
D’ACQUISTO – Via Salvo	MINZONI – Via Giovanni	TIZIANO – Via
D’AQUINO - Via Tommaso	MOCHI ONORI – Via Sergio	TOGLIATTI – Via Palmiro
DE CESARE – Viale Raffaele	MOLISE – Via	TOMMASINO MATTIUCCI – Via P.
DE GASPERI – Viale Alcide	MONCENISIO – Via	TONIOLO - Via Giuseppe
DELEDDA – Via Grazia	MONTECASSINO – Via	TORREGGIANI – Via Carolina
DI DIO – Via F.Ili	MONTESSORI – Via Maria	TREVES – Via Claudio
DI VITTORIO – Via Giuseppe	MONTI – Via Vincenzo	TRIESTE – Via
DIAZ – Viale Armando	MORANDI – Via Rodolfo	UNGARETTI – Via Giuseppe
DINI – Via Bernardino	MORO – Via Aldo	UNGHERIA – Via
DIVISIONE GREMONA – Via	MORO – Via Tommaso	UNIONE SOVIETICA – Via
DONINZETTI – Via Gaetano	MOSCOLI – Via Nerio	VALLEROIS – Via
DRAGONI – Via Carlo	NENNI – Via Pietro	VANNUCCI – Piazza Piero
DURANTI – Via Rosa	NERUDA – Via Pablo	VASARI – Via Giorgio
EMILIA – Via	NIEVO – Via Ippolito	VASCHI – Via del
ENGELS – Via Federico	NOVA – Via	VERDI – Via Giuseppe
EUROPA – Viale	ODERISI DA GUBBIO – Via	VERGA – Via Giovanni
FABBRI – Via Fortunato	OLANDA – Via	VETULONIA – Via
FABRIZIO – Via Fulgenzio	ORLANDO – Viale Vittorio Emanuele	VINCENTI – Via Vito
FAETI – Via Giacinto	PACETTI – Via Giovanni Battista	VITTORIA – Via della
FALCONE – Via Giovanni	PACIOLI Via Luca	VITTORINI – Via Elio
FERRER – Via Francesco	PALACH – Via Jan	VITTORIO VENETO – Viale
FOSSITELLO . Via del	PALAZZI – Via Elmo	VOLONTARI DELLA LIBERTA’-V.
FRANCESCO TIFERNATE – Via	PARINI – Viale Giuseppe	VOLPI – Via Elia

FRANCHETTI – Viale Leopoldo	PASCOLI Via Giovanni	XXII LUGLIO – Via
FRANCIA – Via	PASTORE – Via Giulio	XXV APRILE – Via
FRANK – Via Anna	PAVESE – Via Cesare	ZAMPINI – Viale Angelo
FRESCOBALDI – Via Girolamo	PAZZAGLIA – Via Merlino	ZANIBONI – Via Vito

CATEGORIA III^ - RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO

STRADE, VIE E PIAZZE DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO

Nell'ambito delle Strade e Piazze inserite nella prima categoria si individuano quelle sotto elencate quali di particolare pregio e valore economico. In corrispondenza delle stesse potranno essere previste dalla Giunta Comunale maggiorazione nella determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

P.zza Santa Maria Maggiore, C.so Vittorio Emanuele, P.za Matteotti, P.za Andrea Costa, Via Mazzini, P.za Garibaldi, Via Albizzini, Corso Cavour, P.za Fanti, P.za Gabriotti, Via Mario Angeloni.